

FAQ

Sommario

Quesiti generali Garanzie Accordo Quadro	2
Archimede.....	14

Quesiti generali Garanzie Accordo Quadro

1. Come si può accreditare un Soggetto Finanziatore per operare con le garanzie SACE Accordo Quadro Internazionalizzazione / Archimede?

Il processo di accreditamento si articola nelle seguenti fasi operative:

- 1) Compilazione e invio del Questionario di Accreditamento (reperibile sul sito Sace) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente
- 2) Sace comunica al Soggetto Finanziatore l'esito del Questionario di Accreditamento
- 3) In caso di esito positivo, il Soggetto Finanziatore invierà:
 - a. Le Condizioni Generali a cui aderisce
 - b. L'Atto di Adesione, redatto su carta intestata del Soggetto Finanziatore, avendo cura di inserire la versione delle CG nel corpo del testo e apponendo 2 firme digitali negli appositi punti firma
 - c. nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante del Soggetto Finanziatore, evidenza dei poteri di firma, in forma di procura o delega
- 4) Abilitazione operativa sul portale ExportPlus e avviso via mail al Soggetto Finanziatore

Si precisa che l'adesione formalizza l'operatività nell'ambito dello specifico prodotto (es. Archimede, Internazionalizzazione).

2. Per i Soggetti Finanziatori dotati di modello di rating validato, è obbligatoria l'adesione tramite la modalità "con modello di rating validato"?

No, è facoltà del Soggetto Finanziatore scegliere la modalità di adesione che preferisce e di Sace accogliere o meno la richiesta modalità con modello di rating validato.

3. Questa tipologia di garanzia rientra tra gli aiuti di Stato?

No. Le garanzie sono emesse a condizioni di mercato. Non impattano il plafond de minimis e non sono oggetto di cumulo con altre misure di aiuto e quindi non precludono in via di principio la possibilità di essere utilizzate in operazioni finanziate con contributi pubblici in appositi bandi e/o agevolazioni. In ogni caso, gli specifici bandi e le specifiche misure agevolative potrebbero includere previsioni specifiche che limitano o escludono la compatibilità nell'utilizzo della garanzia SACE.

4. La percentuale di copertura SACE in Accordo Quadro è fissa o variabile?

La percentuale di copertura verrà definita da SACE a seguito della valutazione dell'operazione e in ogni caso non potrà essere superiore al 70%.

5. È possibile per l'impresa compilare l'Antimafia digitalmente? Quali sono i vantaggi? L'Antimafia è sempre necessaria?

È a disposizione dell'impresa la modalità digitale per il rilascio dell'antimafia, qualora si scelga l'Autocertificazione cumulativa. Registrandosi al portale (<https://srvonline.sacesrv.it/>), nella sezione dedicata all'Antimafia, l'impresa ha a disposizione un percorso guidato di compilazione dell'autocertificazione, con dati già precompilati da SACE. L'impresa completa la dichiarazione online e la firma digitalmente. Salvandola, renderà il task antimafia automaticamente completo anche per il Soggetto Finanziatore che effettuerà la Richiesta di Garanzia corrispondente. In fase di richiesta di garanzia, qualora l'impresa abbia predisposto l'autocertificazione in modalità digitale, il Soggetto Finanziatore, troverà sul portale l'evidenza del campo che le consente di utilizzare la dichiarazione antimafia compilata dall'impresa, senza dover quindi richiedere e quindi effettuare alcun upload della documentazione in formato cartaceo (comunque possibile). L'impresa avrà inoltre a disposizione la possibilità di duplicare l'Autocertificazione fornita, e firmarla digitalmente ogni volta che effettuerà una Richiesta di Finanziamento, rendendola al tempo stesso disponibile anche per il Soggetto Finanziatore che effettuerà la corrispondente Richiesta di Garanzia. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito

SACE ([SACE - Documentazione antimafia garanzie](#)), oppure qualora necessario un supporto nella compilazione contattare il nostro Customer Care al numero 800.269.264. Nei casi di esenzione, i soggetti esenti dalla presentazione della documentazione Antimafia ai sensi della normativa applicabile devono compilare l'apposito modulo di esenzione allegato alla richiesta di finanziamento.

6. Quali imprese possono beneficiare della Garanzia Accordo Quadro Internazionalizzazione?

Possono beneficiarne le società di capitali, anche in forma cooperativa, con sede legale ovvero stabile organizzazione in Italia appartenenti a tutti i settori merceologici e classi dimensionali, dalle PMI alle non PMI, e che alla data della richiesta di finanziamento, non siano in difficoltà finanziaria.

7. Cosa si intende per PMI?

Per PMI si intende un'impresa che è definita tale secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, del 6 maggio 2003.

8. Cosa si intende per stabile organizzazione?

Una sede d'affari permanente per mezzo della quale un'impresa non residente esercita tutta o parte della sua attività nel territorio dello Stato. Con il termine "sede fissa" si intende un apparato strumentale, fisicamente tangibile, ovvero una delimitazione di territorio situato in maniera durevole in Italia.

9. Qual è la definizione di impresa non in difficoltà finanziaria? È sufficiente un'autodichiarazione?

Ai sensi dell'Accordo Quadro, le imprese beneficiarie alla data della Richiesta di Finanziamento non devono risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01. Tale dichiarazione è fornita dall'impresa nell'Allegato 2/3 – Richiesta di Finanziamento. L'istituto finanziatore deve accertare che l'impresa beneficiaria non sia in difficoltà finanziaria.

10. È prevista istruttoria creditizia SACE?

SACE effettua l'istruttoria necessaria per la concessione della garanzia, in conformità alle proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie valutazioni indipendenti. La determinazione di concedere ovvero negare la garanzia è rimessa all'insindacabile apprezzamento di SACE. L'istruttoria creditizia viene anticipata da un giudizio non vincolante in seguito all'inserimento dei Pareri Preliminari da parte del Soggetto Finanziatore, previo coordinamento con i referenti commerciali SACE.

11. Ai fini della valutazione creditizia di SACE, di quanti bilanci deve disporre l'impresa?

Ai fini della valutazione creditizia di SACE, le società che dispongono di tre bilanci di esercizio depositati e redatti secondo la Quarta direttiva 78/660/CEE ed in possesso dei requisiti previsti dalle Condizioni Generali per le imprese beneficiarie, possono accedere all'operatività nell'ambito dell'Accordo Quadro.

12. La valutazione della società beneficiaria è da considerarsi su base consolidata o stand alone?

La valutazione creditizia SACE avrà ad oggetto i dati della sola società beneficiaria e non potrà tener conto di valutazione personali dei soci o di altre garanzie personali e/o forme di patronage. In caso di rilascio di una garanzia da un Garante *eligible* e che sia ad esempio la capogruppo o un'altra società del gruppo, meritevoli di credito, ciò verrà valutato.

13. Vi sono regole particolari per soggetti diversi da società di capitali?

Le caratteristiche ed i requisiti che le imprese beneficiarie devono rispettare sono specificatamente indicati art. 2 delle Condizioni Generali.

14. Quali Soggetti Finanziatori possono richiedere la Garanzia in Accordo Quadro?

La Garanzia in Accordo Quadro è attivabile da banche nazionali o estere, operatori finanziari

italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, e che abbiano aderito alle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro ai sensi dell'Art. 13.

15. Per quanto tempo saranno validi gli Accordi Quadro?

Gli Accordi Quadro sono validi per 12 mesi e vengono rinnovate in maniera tacita salvo disdetta di una delle parti.

16. Quali sono le principali caratteristiche dei finanziamenti garantiti?

È possibile supportare finanziamenti fino a euro 5 mln in linea capitale, aventi una durata complessiva fino ad un massimo di 8 anni, con un preammortamento massimo di 12 mesi e 18 per i Finanziamenti Partecipativi e i Finanziamenti Soci, e che prevedono piani di rimborso rateali su base trimestrale.

17. Quali sono le forme tecniche ammesse in Accordo Quadro?

Sono ammessi i finanziamenti, inclusa la modalità "Confirming" per il pagamento di fatture a scadenza, i Finanziamenti Partecipativi e i Finanziamenti Soci, non inclusi titoli di debito, leasing e factoring anticipo fatture. I finanziamenti possono prevedere un'erogazione unica o erogazioni multiple/SAL, se effettuate entro il periodo di preammortamento.

18. In caso di erogazioni multiple entro quando è necessario procedere ad una prima erogazione? C'è un importo minimo?

Il soggetto finanziatore potrà effettuare erogazione multiple del finanziamento, purché la prima erogazione avvenga entro 90 giorni dal rilascio della Garanzia. Non è previsto un importo minimo della prima erogazione.

19. In caso di erogazioni multiple esiste un limite entro il quale devono essere completate tutte le erogazioni?

Le erogazioni devono avvenire entro la prima data di rimborso del capitale o, se dichiarato il periodo di disponibilità, non oltre l'ultimo giorno dello stesso.

20. In Accordo Quadro possono essere gestiti i *project finance*?

No, la valutazione creditizia di SACE su un'impresa beneficiaria non può basarsi esclusivamente sui flussi di cassa prospettici dell'operazione/progetto e pertanto i *project finance* non sono gestiti in Accordo Quadro.

21. Possono essere supportati i finanziamenti corporate *asset-based*?

No, non è ammissibile la copertura di finanziamenti corporate *asset-based*.

22. Le garanzie reali valorizzabili da SACE ai fini di poter considerare il finanziamento come *secured* sia ai fini della valutazione creditizia che del premio SACE, devono avere certe caratteristiche?

Rientrano tra le garanzie reali l'ipoteca su beni immobili e beni mobili registrati, per un importo almeno pari al 72% del valore di mercato del bene oggetto di garanzia e il *cash collateral* su depositi in denaro e/o titoli di stato, per un ammontare pari o superiore al 25% del finanziamento.

23. Le condizioni economiche dell'operazione garantita devono essere comunicate a SACE?

Sì, il tasso applicato all'operazione garantita deve essere comunicato a portale in fase di richiesta. Lo stesso qualora venga richiesta una simulazione di operazione in base all'Accordo Quadro senza modello di rating validato, andrà indicato il tasso che si prevede di applicare all'impresa per l'operazione garantita (i.e. il tasso all-in che si prevede di applicare all'Impresa Beneficiaria).

24. Come viene calcolato il premio SACE per Garanzia Accordo Quadro Standard - Accordo Quadro

senza modello di rating validato? Come viene considerato l'all-in indicato nella simulazione e nella Richiesta di Garanzia?

Si precisa che il simulatore e la relativa simulazione è a scopo meramente indicativo e il premio SACE definitivo viene ottenuto solo in sede di Richiesta di Garanzia.

Il Soggetto Finanziatore inserisce il tasso complessivo ("**Tasso Applicato**") che rappresenta l'all-in che si prevede di applicare all'impresa per l'operazione.

Il simulatore restituisce, sulla base del rating che SACE assegnerà alla specifica controparte e dell'all-in indicato, il premio che dovrà essere retrocesso su base running. Il Soggetto Finanziatore, qualora il premio ottenuto sia di interesse, potrà poi procedere all'eventuale negoziazione con il cliente ovvero ad effettuare una Richiesta di Garanzia vera e propria con la conferma del premio.

Il premio SACE è in funzione, oltre che del rating assegnato da SACE anche dell'all-in inserito dal Soggetto Finanziatore. Minore sarà ad esempio l'all-in inserito in sede di simulazione di un'operazione Garanzia o in sede di Richiesta di Garanzia, minore sarà anche il premio SACE – fermo restando un livello minimo - consentendo quindi che il vantaggio per l'impresa in termini di all-in sia frutto sia dello spread applicato dal Soggetto Finanziatore che del premio SACE, e che vi sia sempre un allineamento tra il Soggetto Finanziatore e SACE.

25. Può un finanziamento in pool essere gestito in Accordo Quadro?

Sì. In tal caso, il soggetto che invierà la richiesta di garanzia mediante il portale sarà quello che agisce in qualità di agente.

26. In caso di finanziamenti in pool sarà necessario riportare sul portale tutte le banche del pool?

No, non è necessario. L'agente, nella richiesta di garanzia segnalerà solamente che l'operazione è in pool valorizzando l'apposito campo.

27. È necessario che la banca capofila del pool coincida con la banca agente?

No, non è necessario. È possibile prevedere una banca capofila diversa dall'agente. Sarà sempre l'agente a caricare la richiesta di garanzia sul portale e che avrà i rapporti con SACE.

28. In caso di finanziamenti in pool la Know Your Customer sarà effettuata da parte di tutti i soggetti del pool?

Sì, si specifica che per il profilo AML, sarà necessario indicare unicamente il livello di rischio assegnato dal soggetto che agisce in qualità di agente.

29. Al momento in cui viene effettuata la Richiesta di Garanzia a portale da parte dell'agente, nel caso di pool, è necessario che tutte le banche del pool abbiano deliberato?

No, ma la delibera SACE potrà essere assunta solo previa comunicazione scritta, da parte del Soggetto Finanziatore, che l'Operazione è stata approvata da parte dei propri competenti organi deliberanti e da quelli di tutte le banche del pool.

30. In caso di finanziamenti in pool come verrà determinata la remunerazione SACE?

In caso di pool il premio SACE viene definito rispetto all'agente che effettua la Richiesta di Garanzia e quindi a seconda della modalità di calcolo del pricing applicata (con o senza modello di rating validato). Il premio relativo alla Garanzia definito rispetto all'agente è applicato a tutti i partecipanti al pool.

31. In caso di finanziamenti in pool è sufficiente che l'agente sia convenzionato o è necessario che tutti i partecipanti al pool lo siano?

È necessario che tutti i partecipanti al pool siano convenzionati.

32. Nell'ambito di un'operazione in pool, è possibile per SACE offrire in Accordo Quadro una copertura selettiva solo di alcuni partecipanti?

No, non è possibile.

33. Quali sono le operazioni ed i progetti eleggibili ai sensi della Garanzia Internazionalizzazione Standard?

Le operazioni di finanziamento finalizzate all'internazionalizzazione dell'Impresa Beneficiaria come previsto dalle casistiche elencate nella Richiesta di Finanziamento (Allegato B – Autocertificazione Modulo Rilievo Strategico Internazionalizzazione).

34. Nel caso in cui l'impresa abbia dei dubbi se l'operazione possa rientrare tra quelle eleggibili, SACE può fare una pre-analisi?

È sempre necessaria la pre-analisi, ai sensi dell'Accordo Quadro per la presentazione formale della Richiesta di Garanzia SACE che potrà avvenire esclusivamente a seguito del positivo rilascio, da parte di SACE, di un parere preliminare finalizzato ad una valutazione del profilo di rischio dell'Impresa Beneficiaria (il "Parere Preliminare"). Il Soggetto Finanziatore, previo coordinamento con le competenti strutture commerciali di SACE, potrà richiedere accedendo al Portale online. La richiesta di Parere Preliminare dovrà essere corredata degli usuali elementi informativi previsti per una prima valutazione creditizia (i.e. descrizione dell'iniziativa sottostante al finanziamento, della controparte, dati di bilancio infrannuale e forecast di chiusura anno, business plan e Term Sheet (ove disponibile), centrale rischi).

35. Esiste l'obbligo di comunicare le variazioni antimafia successive all'emissione della garanzia?

Al fine di consentire il necessario rinnovo delle informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice antimafia, le imprese, entro 30 giorni dalla data di modifica, debbono trasmettere alla Prefettura che ha rilasciato l'informazione, copia degli atti da cui risultino le variazioni dei soggetti destinatari delle verifiche antimafia, come indicati all'art. 85 D.lgs. 159/2011.

36. Su quale IBAN va retrocesso il premio SACE?

L'IBAN è riportato in automatico sulla Lettera di Garanzia emessa a portale.

37. L'Impresa Beneficiaria può utilizzare i fondi del finanziamento garantito per realizzare l'operazione tramite costituzione di società di scopo o deve realizzarlo direttamente?

Sì, qualora il soggetto beneficiario del finanziamento sia in grado di rilasciare tutte le dichiarazioni ed assumere tutte le obbligazioni e gli impegni previsti ai sensi delle Condizioni Generali e ferma restando la positiva valutazione del merito creditizio.

38. L'Impresa Beneficiaria può utilizzare i fondi del finanziamento garantito per realizzare l'operazione tramite altre società del gruppo o deve realizzarlo direttamente?

Sì, i fondi del finanziamento garantito potranno essere utilizzati per realizzare l'operazione anche attraverso una società del gruppo, la cui attività produttiva caratteristica sia coerente con l'operazione e il soggetto beneficiario del finanziamento sia in grado di rilasciare tutte le dichiarazioni ed assumere tutte le obbligazioni e gli impegni previsti ai sensi delle Condizioni Generali e ferma restando la positiva valutazione del merito creditizio.

39. È possibile finanziare un'operazione di una società interamente partecipata da un ente pubblico e che svolge attività di gestione di un servizio in house per conto dell'ente stesso?

Non si rilevano preclusioni rispetto all'eleggibilità di tali soggetti come debitori di finanziamenti. Le imprese beneficiarie devono in ogni caso rispettare i requisiti previsti in Accordo Quadro ed essere in grado di rilasciare tutte le dichiarazioni ed assumere tutte le obbligazioni e gli impegni previsti ai sensi delle Condizioni Generali e ferma restando la positiva valutazione del merito creditizio.

40. Sono considerati investimenti anche quelli che l'impresa beneficiaria non iscrive tra le immobilizzazioni?

Sì, qualora l'operazione preveda investimenti, rappresentati ad esempio in bilancio come lavori in corso su ordinazione o voci assimilabili, relativi ad un'opera/opere o a commesse di costruzione nell'ambito di contratti di appalto o altri atti con contenuti simili (ad esempio,

vendita di cosa futura, concessioni, etc.).

41. Ai fini della determinazione dell'importo del finanziamento, viene considerato anche l'ammontare dell'Iva pagata ad esempio sull'acquisto di un macchinario o deve essere conteggiato unicamente il prezzo del macchinario?

L'IVA fa parte del costo del bene, quindi è finanziabile.

42. È possibile supportare acquisizioni di rami d'azienda?

Sì, rientrano tra le immobilizzazioni finanziarie e possono essere richieste se previste dalle casistiche elencate nella Richiesta di Finanziamento.

43. Per l'acquisizione di partecipazioni in società estere, quali operazioni è possibile supportare?

Possono essere supportate tutte le tipologie di acquisizioni estere, anche già sostenute (se rientrano nei requisiti ammissibili come definiti nelle Condizioni Generali), incluse operazioni di acquisto del controllo, di maggioranze o di minoranze che consentano o abbiano consentito all'impresa di implementare la propria strategia aziendale di espansione all'estero.

44. È possibile finanziare l'acquisto di quote/partecipazioni di una target rappresentata da una società italiana? Quali operazioni è possibile supportare?

Sì, è ammissibile, come specificato nelle casistiche elencate nella Richiesta di Finanziamento.

45. È possibile cedere l'operazione in corso di realizzazione?

Ai sensi dell'Accordo Quadro, tenuto conto anche degli obblighi di reportistica in capo alla società beneficiaria, è possibile cedere l'operazione in corso di realizzazione solo previo rimborso anticipato del debito residuo.

46. È possibile cedere/vendere l'operazione una volta ultimato? C'è un obbligo di prepagamento del debito?

Sì, la cessione/vendita è ammissibile anche senza obbligo di prepagamento del debito residuo.

47. Sono ammesse in copertura costi e spese già sostenuti per investimenti?

Sono ammesse a copertura spese sostenute con fondi propri dall'Impresa Beneficiaria (fatta eccezione per i costi e le spese connessi a esigenze di capitale circolante) per le Operazioni, come meglio descritte nella Richiesta di Finanziamento, non oltre i 24 mesi antecedenti alla data della Richiesta di Finanziamento, e nei limiti in cui almeno un importo pari al 20% del Finanziamento sia destinato a spese e/o costi ancora da sostenere in relazione alle Operazioni. Il Finanziamento non potrà essere utilizzato per rifinanziare esposizioni debitorie del Debitore. Si precisa che sono da escludere le spese non capitalizzate (es. manutenzione ordinaria).

48. Per individuare le spese sostenute si fa riferimento alla data di pagamento (uscita di cassa) o alla data di emissione della fattura corrispondente, dell'ordine, alla data di firma di un contratto o di documento equipollente?

Le Garanzie in Accordo Quadro consentono all'impresa anche il ripristino della liquidità attraverso il rimborso di spese sostenute. Il riferimento per le spese sostenute è la data di pagamento e quindi il momento in cui vi è l'uscita di cassa. Si considerano spese sostenute tutte quelle la cui uscita di cassa è antecedente alla Richiesta di Finanziamento. Pertanto, le spese relative a fatture emesse precedentemente alla data di Richiesta di Finanziamento dell'impresa e che alla data stessa non siano state ancora pagate, rientrano tra le spese da sostenere. Rientrano tra le spese da sostenere anche quelle la cui uscita di cassa avviene tra la data di Richiesta di Finanziamento e l'erogazione del finanziamento, ad es. i pagamenti effettuati dall'impresa a titolo di anticipi.

49. È possibile che l'Impresa beneficiaria comprenda nell'importo delle spese sostenute per investimenti anche quelle sostenute da società controllate?

Sì, nei limiti in cui le spese sostenute dalle controllate siano state supportate dall'Impresa Beneficiaria e risultino eleggibili (e.g. operazioni di cash pooling, finanziamenti alle controllate, etc.).

50. Una società italiana che intende costituire una nuova società con sede legale e operativa all'estero, di cui avrà il controllo, può chiedere la Garanzia Internazionalizzazione Standard?

Sì, è ammissibile il finanziamento finalizzato alla costituzione di una nuova società estera produttiva e/o di trading di beni e/o servizi, se l'investimento verrà registrato tra le immobilizzazioni finanziarie della società beneficiaria del finanziamento.

51. È possibile finanziare le esigenze di capitale circolante per forniture/subforniture in favore di controparti estere e/o da incorporarsi in produzioni destinate all'estero, che vengono realizzate dall'Impresa Beneficiaria attraverso società estere controllate o appartenenti al proprio gruppo?

In generale operazioni infragruppo tra società appartenenti allo stesso gruppo non sono vietate se, ad esempio, la transazione/transazioni tra le società del gruppo avviene/avvengono sulla base di rapporti commerciali a mercato e/o ricorrenti perché ad esempio tipici del modello di business. A titolo di esempio, per il circolante, qualora il debitore italiano debba effettuare una fornitura per una controparte estera, può richiedere un finanziamento per tale scopo, effettuare la fornitura ad una società estera appartenente al suo stesso gruppo e che poi la incorpora in produzioni destinate alla controparte estera stessa. Le forniture potranno trovare riscontro in fatture con clientela estera ancorché emesse nei confronti di società estere del proprio gruppo. Ai fini dell'eligibility, lo scopo dell'operazione deve rientrare nelle casistiche elencate nella Richiesta di Finanziamento.

52. Un'Impresa Beneficiaria che non esporta direttamente ma effettua una fornitura che sarà incorporata da parte di un'altra impresa italiana sua cliente in produzioni di beni e servizi che quest'ultima destina all'estero, rientra nelle casistiche ammissibili?

Sì, è configurabile all'interno della Richiesta di Finanziamento (Allegato B – Autocertificazione Modulo Rilievo Strategico Internazionalizzazione) come "C.2.: esigenza di capitale circolante per l'approntamento di una fornitura di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni destinate all'estero" o "C.3.: per l'approntamento di subforniture di beni e/o servizi in Italia a favore di un acquirente italiano che deve eseguire specifiche forniture in favore di una controparte estera".

53. È possibile ipotizzare un unico finanziamento a due società di capitali cointestate e obbligate in solido?

In Accordo Quadro è previsto che il finanziamento sia erogato a beneficio di una singola Impresa Beneficiaria. Può essere prevista la presenza di un garante che rispetti i requisiti previsti in Accordo Quadro per le imprese beneficiarie.

54. Nel caso di Garante, in Garante italiano va quindi indicato nella Richiesta di Garanzia esclusivamente se ha le caratteristiche di eleggibilità previste dalle Condizioni Generali? Può essere indicato un Garante Estero?

Il Garante Italiano va indicato solamente se rispetta i requisiti di cui all'articolo 2.1 delle Condizioni Generali e la garanzia rilasciata presenti le caratteristiche indicate dal medesimo articolo. È possibile indicare un Garante Estero, che però non verrà valorizzato ai fini della definizione del premio.

55. Un'azienda che ha già ottenuto un finanziamento con Garanzia Accordo Quadro potrà in seguito procedere con altre richieste?

L'azienda può procedere con altre richieste per nuove operazioni a condizione che negli ultimi 6 mesi antecedenti alla richiesta di garanzia, non abbia beneficiato di ulteriori finanziamenti garantiti da SACE in Accordo Quadro il cui importo in linea capitale, cumulato con quello del finanziamento, superi euro 5 mln (cinque milioni/00) sull'operatività di riferimento. I plafond

(Internazionalizzazione e Archimede) sono da intendersi come distinti l'uno dall'altro e l'ottenimento di un finanziamento Internazionalizzazione non va a ridurre il plafond Archimede disponibile per l'Impresa Beneficiaria (es. è possibile richiedere sino a euro 5 mln come Garanzia Internazionalizzazione Standard e sino ad altri euro 5 mln per l'operatività Archimede).

56. È ammissibile una richiesta di garanzia da parte di un'impresa che ha già usufruito di Garanzia Growth, Futuro e/o Green?

Sì. Il soggetto può beneficiare della garanzia anche se ha già beneficiato di Garanzia Growth e/o Futuro e/o Green, fermo restando la valutazione creditizia positiva e a condizione che negli ultimi 6 mesi antecedenti alla richiesta di garanzia, non abbia beneficiato di ulteriori finanziamenti garantiti da SACE in Accordo Quadro il cui importo in linea capitale, cumulato con quello del finanziamento, superi euro 5 mln (cinque milioni/00).

57. È ammissibile una richiesta di garanzia da parte di un'impresa che ha già usufruito di Garanzia Italia e/o SupportItalia?

Sì. Il soggetto può beneficiare della garanzia anche se ha già beneficiato di Garanzia Italia e/o SupportItalia, fermo restando la valutazione creditizia positiva.

58. L'erogazione del finanziamento deve avvenire su un conto dedicato? L'istituto erogante deve attivare meccanismi di controllo sugli utilizzi della disponibilità?

L'erogazione deve avvenire su un conto dell'azienda beneficiaria. Non è richiesta obbligatoriamente la presenza di un conto dedicato ma è facoltà dell'istituto erogante richiederla all'impresa beneficiaria. L'impresa è responsabile per l'utilizzo dei fondi erogati in conformità con lo scopo del contratto di finanziamento e con le dichiarazioni rilasciate nella Richiesta di Finanziamento.

Se l'istituto erogante non offre il servizio di conto corrente, è possibile erogare i finanziamenti su un conto corrente del debitore in altra banca e che abbia IBAN italiano, ovvero su un conto finanziario dell'istituto erogante associato al nominativo dell'azienda beneficiaria e specifico per l'operazione.

59. Sono previste verifiche relativamente alla realizzazione dell'operazione?

Ai sensi dell'Accordo Quadro, SACE può attuare, o delegare a terzi per suo conto, ispezioni e/o verifiche a campione volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni previste. In ogni caso, i controlli verranno effettuati su tutte le operazioni in fase di eventuale richiesta di indennizzo. È comunque obbligatorio l'invio della periodica documentazione per il monitoraggio.

60. Per quanto riguarda la richiesta di garanzia a portale, ci sarà la possibilità di annullamento e/o correzione dei dati?

Sì, l'approvatore può modificarla prima che venga inviata a SACE. Qualora la richiesta di garanzia sia stata già inviata a SACE e sia in stato PENDING, il Soggetto Finanziatore potrà comunque procedere in autonomia con l'annullamento della richiesta di garanzia mediante apposito tasto. Il tasto è utilizzabile in autonomia anche in caso di necessità di annullamento della garanzia in stato "EMESSA" o per procedere ad un nuovo caricamento o per una definitiva rinuncia.

61. Nel portale è possibile caricare documenti o vengono inoltrati in altro modo?

È possibile caricare l'Allegato -Richiesta di Finanziamento, l'autocertificazione antimafia (se non prodotta online), Term Sheet (se disponibile), bilanci, Business Plan, CR/lista affidamenti, descrizione dell'operazione e altra documentazione a supporto della definizione dello scopo del finanziamento (es. istruttoria creditizia della banca).

62. Oltre al premio, ci sono altre commissioni che devono essere corrisposte a SACE?

No, non sono previste per SACE altre commissioni oltre al premio.

63. Il preammortamento finanziario di massimi 12/18 mesi è un “di cui” della durata massima?

Sì, è da ricomprendersi nella durata massima.

64. Il preammortamento tecnico è escluso dalla durata del preammortamento finanziario? E dalla durata massima?

Sì, è escluso da entrambe. Il preammortamento tecnico non dovrà essere indicato nella richiesta di garanzia a portale ma verrà calcolato automaticamente da SACE. **A portale dovrà essere indicato solo il preammortamento finanziario.**

65. Al momento dell’inserimento della richiesta di garanzia, la pratica deve essere già deliberata dalla banca?

No, ma la delibera SACE potrà essere assunta solo previa comunicazione scritta, da parte del Soggetto Finanziatore, che l’Operazione è stata approvata da parte dei propri competenti organi deliberanti.

66. Il Soggetto Finanziatore può inserire covenant e altre previsioni nel contratto di finanziamento?

Sì. Il Soggetto Finanziatore può prevedere nel contratto di finanziamento covenant finanziari e/o commerciali, nonché ulteriori condizioni contrattuali, definendoli autonomamente con l’Impresa Beneficiaria nell’ambito della propria istruttoria creditizia.

Resta tuttavia inteso che il contratto deve essere conforme ai contenuti minimi previsti dalle Condizioni Generali e dai relativi allegati e che il Soggetto Finanziatore è responsabile della corretta strutturazione dell’operazione.

Eventuali modifiche a elementi rilevanti del contratto (quali importo, durata, piano di rimborso, garanzie o caratteristiche dell’operazione) sono soggette ai limiti previsti dalle Condizioni Generali e, ove previsto, al preventivo consenso di SACE.

SACE può inoltre richiedere l’inserimento di specifiche previsioni contrattuali nell’ambito del processo valutativo.

67. Quale documentazione deve essere fornita per descrivere lo scopo e le caratteristiche del finanziamento? È sufficiente indicarla nella Richiesta di Finanziamento?

L’Impresa Beneficiaria deve indicare lo scopo del finanziamento nella Richiesta di Finanziamento, descrivendone chiaramente le caratteristiche.

Tale indicazione deve essere integrata con documentazione aggiuntiva da allegare tramite il portale, utile a dettagliare l’operazione (es. dichiarazioni o descrizioni integrative).

La modulistica SACE – in particolare la Richiesta di Finanziamento e l’Allegato B – consente di individuare gli ambiti di eleggibilità dell’operazione.

68. Il Soggetto Finanziatore può condizionare il finanziamento all’approvazione della Garanzia SACE?

No, data la natura a mercato del prodotto SACE, la bancabilità dell’operazione, inclusiva di fattori a mitigazione del rischio, deve prescindere dal rilascio della copertura SACE.

69. Eventuali Segnalazioni Negative si segnalano trimestralmente e sul portale?

Le Segnalazioni Negative devono essere segnalate tempestivamente mediante una comunicazione conforme all’Allegato 11/12 (Modello Informativo per le Segnalazioni Negative) a seconda dell’Accordo Quadro senza o con rating validato da inviarsi via PEC (sace@cert.sace.it).

70. In caso di fusione per incorporazione, con un finanziamento garantito in corso di ammortamento, cosa accade? La garanzia passa in automatico sull’incorporante?

No, si tratta di una modifica dell’operazione su cui è previsto il consenso di SACE.

71. Nel corso della vita del finanziamento garantito è possibile aumentare il margine applicato dal Soggetto Finanziatore rispetto a quanto comunicato in fase di Richiesta di Garanzia?

No, in generale gli incrementi del tasso applicato al finanziamento necessitano della preventiva approvazione da parte di Sace, fatti salvi gli incrementi dello stesso successivi ad

una precedente riduzione per effetto dell'applicazione di meccanismi di margin ratchet (nei quali è necessario comunicare il valore massimo del margine applicato in fase di richiesta), in ogni caso nei limiti di quanto indicato nella Richiesta di Garanzia SACE. In caso di riduzione del tasso/margin ratchet non è prevista l'esigenza di informare o ricevere un assenso da parte di SACE, qualora il Soggetto Finanziatore ritenesse necessario, potrà comunicare a SACE tale riduzione via pec ovvero indicarlo nel campo "Note" del report trimestrale.

72. Per quanto riguarda lo sconfinamento di cassa a quanti mesi ammonta il periodo di rilevazione?

Il dato viene fornito dal Soggetto Finanziatore attraverso il report CR. Il dato del 1% (per Garanzia Internazionalizzazione Standard) e il 20% (per Garanzia Archimede Standard) si riferisce al momento in cui il Soggetto Finanziatore inserisce la Richiesta di Garanzia. Successivamente è considerato un pregiudizievole. In caso di sconfinamenti/sofferenze, il Soggetto Finanziatore dovrà fornire a SACE evidenza degli elementi oggettivi attestanti la rapida risoluzione della sofferenza.

73. Oltre al business plan e al bilancio infra-annuale, quanti bilanci si devono allegare?

È sufficiente allegare alla richiesta di garanzia l'ultimo bilancio depositato ed eventuali provvisori/infrannuali. In merito a finanziamenti con un importo garantito da SACE in linea capitale maggiore di euro 1.000.000,00 (un milione/00) è necessario che il Soggetto Finanziatore allegghi il Term Sheet (se presente) e un estratto dell'istruttoria creditizia/delibera.

74. La controparte deve comunicare lo stato avanzamento lavori e altre comunicazioni periodiche direttamente a SACE o al Soggetto Finanziatore?

L'Impresa Beneficiaria deve inviare le comunicazioni richieste dalle Condizioni Generali al Soggetto Finanziatore e, su richiesta, a SACE.

75. Per un Soggetto Finanziatore, il dovere di notificare a SACE "ciascuna Data di Erogazione mediante il portale online entro 5 (cinque) giorni da tale data" è un impegno contrattuale e non causa il venir meno della Garanzia?

Si tratta di una previsione di cui all'Art.4, cui è sempre richiamata la diligenza da parte del Soggetto Finanziatore ai sensi delle Condizioni Generali.

76. Per un Soggetto Finanziatore, il dovere di erogare il finanziamento entro 90 giorni dall'emissione della Garanzia è un impegno contrattuale e non causa il venir meno della Garanzia?

Si tratta di un obbligo del Soggetto Finanziatore ai sensi delle Condizioni Generali (210gg in caso di Finanziamento Soci), per cui trascorso tale termine la Garanzia diventerà inefficace.

77. In caso di decadenza dal beneficio del termine, il pagamento dell'indennizzo resta operante secondo le date di rimborso originariamente previste?

Sì, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e conseguente risoluzione del contratto di finanziamento, il pagamento degli indennizzi viene effettuato secondo quanto previsto dall'art. 6.4 delle Condizioni Generali. Sarà pertanto esclusiva ed insindacabile scelta di SACE il pagamento ai sensi della Garanzia SACE in via anticipata.

78. Al fine dell'invio della Richiesta di Escussione è necessario aver inviato una diffida ad adempiere o è sufficiente un sollecito di pagamento?

È sufficiente un sollecito di pagamento. Tuttavia, ai sensi dell'art. 8.1 delle Condizioni Generali il Soggetto Finanziatore deve tempestivamente e diligentemente attivare tutti i rimedi giudiziali e stragiudiziali necessari a preservare e recuperare il credito derivante dal relativo contratto di finanziamento ai fini della tutela delle comuni ragioni di credito.

79. In caso di Escussione quali eccezioni può sollevare SACE?

In sede di escussione, SACE potrà sollevare esclusivamente eccezioni su eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni di cui agli articoli 5 (Remunerazione

della Garanzia SACE), 6.1 (Escussione della Garanzia SACE), 9.1 (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore), paragrafi da (i) a (v), (vi) (a), da (viii) a (x), (xiv), (xv) e (xxi), delle Condizioni Generali.

80. Quando SACE e il Soggetto Finanziatore potranno procedere disgiuntamente alle azioni di recupero del credito?

A seguito dell'invio della richiesta di escussione, il Soggetto Finanziatore dovrà continuare le azioni volte alla tutela del credito eventualmente già intraprese di concerto con SACE. Successivamente, una volta ricevuto l'indennizzo, le parti potranno procedere disgiuntamente e autonomamente alle azioni di recupero relativamente alla propria quota, salvo diverso accordo.

81. In caso di richiesta di ristrutturazione o rimodulazione del finanziamento quando deve essere informata SACE?

SACE deve essere informata tempestivamente ai fini di poter esprimere il proprio assenso o dissenso alla richiesta ed al fine di poter partecipare ad eventuali tavoli negoziali. Sarà necessaria un'opportuna condivisione delle informazioni relative all'operazione tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bozza del business plan, bilanci degli ultimi 3 esercizi, cash flow prospettici, Centrale Rischio, esposizione MLT in essere verso l'Impresa Beneficiaria e eventuali ulteriori soggetti garanti.

82. Entro quanti giorni è necessario caricare il rendiconto trimestrale su Export Plus?

Il rendiconto trimestrale deve essere necessariamente inviato a SACE tramite Export Plus entro 15 giorni lavorativi da calcolarsi dall'ultimo giorno di ogni trimestre solare di riferimento. Si segnala che decorso tale termine il Portale si blocca e non permette più caricamenti.

83. Quali sono i contenuti minimi dell'estratto dell'istruttoria creditizia prevista tra i requisiti specifici dei Finanziamenti?

Non è previsto un format specifico, tuttavia l'estratto di istruttoria creditizia deve contenere la descrizione sintetica della struttura dell'operazione (es. durata, importo, security package) e degli elementi a supporto della delibera del Soggetto Finanziatore. Qualora siano previsti dei documenti aggiuntivi (es. Business Plan, Term Sheet – ove presente), il Soggetto Finanziatore dovrà inviare a SACE tutta la documentazione a supporto della delibera assunta.

84. Cosa si intende per fondi propri dell'Impresa Beneficiaria?

Per fondi propri di una società si intendono tutte quelle risorse finanziarie che appartengono ai soci o agli azionisti dell'azienda o generate dalla gestione aziendale e che non derivano da finanziamenti bancari a breve e/o medio/lungo termine.

85. Cosa si intende per Prestito Partecipativo e a chi è rivolto?

Strumento finanziario che combina caratteristiche di debito e capitale di rischio, concesso da un ente finanziatore (spesso banche o SIMEST) alle imprese. Sono prestiti a medio-lungo termine, con rimborso e interessi che vengono corrisposti solo dopo il soddisfacimento degli altri creditori, e spesso prevedono il pagamento di una percentuale sull'utile netto dell'azienda. Questo strumento favorisce la capitalizzazione delle imprese, specie le PMI e le startup, e consente ai soci di dilazionare l'impegno finanziario mentre l'azienda riceve le risorse necessari.

86. Le fidejussioni del socio o fidejussioni sono da rappresentare nella schermata nel portale dedicato in "Altri Mitigant" e non sono eleggibili a Garante autonomo?

In generale sì, in quanto le fidejussioni non permettono la traslazione del rischio dal Debitore al Garante. Pertanto, come Garante autonomo eleggibile non sono accettabili fidejussioni o lettere di patronage. In caso di presenza di Garante autonomo, questo dovrà rilasciare una Garanzia autonoma, a prima richiesta, che specifica la disapplicazione della normativa che

disciplina le fideiussioni ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del C.C., senza eccezioni, ecc. e che determini il trasferimento integrale del rischio dall'Impresa Beneficiaria al Garante. La Garanzia autonoma deve coprire il rischio di mancato rimborso del finanziamento per capitale e interessi e qualsiasi altro onere accessorio per un importo congruo rispetto a quello del Finanziamento.

87. L'EWS (Early Warning System) è da indicare necessariamente in ogni caso?

Il dato EWS (Early Warning System) è da indicare esclusivamente nell'ambito di Accordo Quadro con modello di rating validato, non è necessario per i Soggetti Finanziatori che aderiscono all'Accordo Quadro senza modello di rating validato.

88. È possibile pagare forniture in valuta diversa dall'euro?

No, non è prevista questa possibilità.

89. Dove deve avvenire l'inserimento della richiesta di Parere Preliminare relativa alle garanzie Internazionalizzazione e Archimede?

I Pareri Preliminari sono da inserire sul portale Export Plus nella sezione "Valutazione Controparte" tramite il prodotto "Garanzia Finanziaria Base". Come previsto nell'Accordo Quadro, tale attività dovrà avvenire da parte del Soggetto Finanziatore previo coordinamento con il referente commerciale di SACE per l'Impresa Beneficiaria (individuabile tramite il percorso (Garanzie → Consultazione Plafond Debitore).

90. In caso di richieste di integrazioni documentali su un'Operazione, come devono essere fornite?

Le integrazioni dovranno essere inviate come documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria o di altro soggetto munito dei necessari poteri di firma, tramite pec a sace@cert.sace.it, avendo cura di inserire nell'oggetto il numero operazione es. "2026/xxxx/00 e in cc il gestore della relazione Sace".

91. Come si devono categorizzare le indicazioni della "Tipologia Finanziamento" sulla Richiesta di Garanzia (Sustainability-linked loan, Green loan, Social loan, Sustainability loan, Transition loan e Non previsto)?

Viene lasciata piena facoltà alla banca nell'utilizzare o meno contratti di finanziamento con le caratteristiche previste dagli ESG Loan, così come definiti dai principi emessi dal Loan Market Association (LMA) e semplicemente di darne, qualora utilizzati, tale informativa a SACE.

92. È ammissibile la copertura di spese relative all'imposta sostitutiva?

L'imposta sostitutiva è ammissibile fintantoché, si conferma che il debito contratto dall'Impresa Beneficiaria sia pari all'importo del Finanziamento garantito e che il Soggetto Finanziatore comunichi l'erogazione per tale importo, che deve risultare nei propri libri come credito verso il debitore. Eventuali diverse modalità di accreditamento all'Impresa Beneficiaria, derivanti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte del Soggetto Finanziatore (in qualità di sostituto di imposta), non incidono sull'operatività della Garanzia SACE.

93. È ammissibile la copertura delle spese di istruttoria?

No, le spese e commissioni di istruttoria non sono ammesse a copertura di SACE. Conseguentemente la garanzia SACE copre esclusivamente la porzione di importo erogato al beneficiario al netto di eventuali commissioni e spese istruttorie trattenute dalle Banche, anche qualora, previo accordo tra Banche e Debitore, eventuali spese e commissioni istruttorie siano state ammesse in finanziamento, anche per ragioni operative.

Archimede

1. Quali imprese possono beneficiare della Garanzia Accordo Quadro Archimede?

Possono beneficiarne le Imprese non PMI (secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, del 6 maggio 2003), società di capitali, anche in forma cooperativa, con sede legale ovvero stabile organizzazione in Italia appartenenti a tutti i settori merceologici, e che alla data della Richiesta di Finanziamento, non siano in difficoltà finanziaria.

2. Quali sono le operazioni eleggibili ai sensi della Garanzia Accordo Quadro Archimede?

Le operazioni di finanziamento dell'Impresa Beneficiaria come previsto dalle casistiche elencate nella Richiesta di Finanziamento.

3. Il rating minimo previsto dalle Condizioni Generali AQ Archimede è non inferiore alla classe "B" (scala S&P) mentre, nei Termini e Condizioni Particolari in caso di AQ per Soggetti Finanziatori con modello di rating validato, si prevede che il rating sia attribuito secondo metodologie interne del finanziatore condivise con SACE

La soglia minima di rating è **B-**, corrispondente al rating più basso compreso nella classe equivalente a "B" nella scala S&P). Le griglie di pricing riportate nei Termini e Condizioni Particolari per Soggetti Finanziatori con modello di rating validato, prevedranno un rating minimo pari a B- (equivalente S&P).

4. È prevista una verifica di merito da parte di SACE sulle autodichiarazioni dell'autodichiarazione del cliente relativa al rispetto dei criteri tassonomici / tabella MATTM?

Con riferimento al Parere Preliminare, non è prevista una verifica di merito da parte di SACE delle autodichiarazioni rese dall'Impresa Beneficiaria in materia di criteri tassonomici e/o Tabella Indicatori MATTM. Ai fini dell'istruttoria, SACE fa affidamento sulle dichiarazioni fornite dall'Impresa Beneficiaria, che resta pienamente responsabile della veridicità, correttezza e completezza delle informazioni rese e dichiara di disporre di idonee competenze tecniche, esperienze e adeguate procedure interne per l'attestazione dei dati e delle dichiarazioni di natura green, come previsto nella Richiesta di Finanziamento (Allegato 2/3). Resta fermo il diritto di SACE di effettuare, in conformità all'Accordo Quadro, eventuali controlli e verifiche anche a campione, anche in fase successiva alla delibera.

5. La tabella MATTM deve essere sempre compilata?

No, la tabella MATTM è da compilare solo nel caso in cui sia stato selezionato il paragrafo A.3 o A.4 dell'Allegato B – Autocertificazione Modulo Archimede, per i casi non coperti dalla Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020.

6. In merito all'obbligo di copertura catastrofale di cui alla legge di Bilancio 2025, è necessario caricare evidenza della polizza su Export Plus? È richiesta anche evidenza del rinnovo della stessa? È necessario informare SACE in caso di cambio compagnia assicurativa?

No, è necessario caricare su Export Plus solamente la Richiesta di Finanziamento (debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria) in cui è riportata la dichiarazione e l'impegno relativo alla polizza catastrofale, per cui non è necessario caricare evidenza in Export Plus in sede di richiesta di garanzia o comunicare a SACE eventuali cambiamenti della compagnia assicurativa. Tuttavia, SACE si riserva di richiedere tutta la documentazione necessaria ad attestare l'adempimento di tale obbligo.

7. In caso di accreditamento già avvenuto per Accordo Quadro Garanzia Internazionalizzazione è necessario sottoscrivere un nuovo Accordo Quadro per Archimede?

Sì, è necessario procedere con l'adesione alle Condizioni Generali per Archimede poiché differenti. Tuttavia, si segnala che i Soggetti Finanziatori che hanno già compilato il

Questionario di Accreditamento (che sia per Archimede o Internazionalizzazione) e hanno ricevuto esito positivo da parte di SACE, non necessitano di un nuovo invio. Tali Soggetti Finanziatori possono pertanto procedere direttamente all'invio della documentazione per l'adesione alla specifica convenzione di interesse. Resta inteso che Internazionalizzazione e Archimede costituiscono due convenzioni distinte, ciascuna soggetta a una propria procedura di adesione.

8. Il Questionario di Addizionalità si deve inviare nuovamente aggiornato in sede di Richiesta della Garanzia, anche qualora sia già stato inviato a Sace in sede di richiesta di Parere Preliminare?

Il Questionario di Addizionalità dovrà essere presentato sia in sede di richiesta di Parere Preliminare (eventuale) sia in sede di Richiesta di Garanzia, avendo cura, in quest'ultimo caso, che la versione allegata sia quella più aggiornata e rifletta eventuali modifiche o integrazioni intervenute rispetto alle informazioni fornite in sede di Parere Preliminare. Il questionario è parte del set documentale allegato alla Richiesta di Finanziamento (Allegato 2/3).

9. Cosa si intende per esposizioni deteriorate?

Per esposizioni deteriorate si intendono i crediti verso un'impresa che presentano gravi difficoltà di rimborso, secondo la classificazione di Banca d'Italia.

10. Il requisito di una comunicazione scritta che riguardi l'approvazione degli organi deliberanti è differente rispetto all'istruttoria creditizia da allegare ai sensi dell'art. 2.1 dell'Allegato 2?

La previsione contenuta nell'Allegato 2, relativa all'obbligo di allegare l'estratto dell'istruttoria creditizia per i Finanziamenti di importo garantito superiore a Euro 1.000.000, è finalizzata a consentire a SACE la valutazione del merito creditizio e dell'impostazione dell'operazione, ma non equivale né sostituisce l'avvenuta approvazione dell'Operazione da parte dei competenti organi deliberanti del Soggetto Finanziatore. Resta pertanto ferma la previsione dell'Art. 4.6, che richiede una specifica comunicazione scritta di avvenuta delibera, quale condizione procedurale distinta e presupposto per la decisione finale di SACE. Tale comunicazione potrà essere trasmessa anche successivamente al caricamento della Richiesta, qualora la delibera venga acquisita in un momento successivo.